

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE COMITATI CIVICI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29.05.2008

Sommario

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Individuazione territoriale dei Comitati

Art. 3 – Attribuzioni generali dei Comitati

Art. 4 – Informazione

Art. 5 – Organi

Art. 6 – Consiglio direttivo

Art. 7 – Presa d'atto della costituzione da parte del Comune

Art. 8 – Presidente

Art. 9 – Conferenza dei Presidenti dei Comitati

Art. 10 – Finanziamenti

Art. 11 – Sostegno economico

Art. 12 – Approvazione del rendiconto

Art. 13 – Inventario – Cessione beni mobili

Art. 14 – Norme finali e transitorie

Art. 1
Finalità

Il Comune di San Martino Buon Albergo, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, al fine di realizzare i principi del decentramento e della sussidiarietà sanciti dalla Costituzione della Repubblica, nonché dallo Statuto comunale, avendo come fine primario lo sviluppo della democrazia diretta, riconosce i Comitati a base volontaria, quali organismi di partecipazione decentrata.

Compito preminente dei Comitati è quello di concorrere all'azione amministrativa con funzioni di proposta e consultazione rispetto all'andamento dei servizi erogati e delle attività espletate dall'Amministrazione comunale, stimolando la partecipazione dei cittadini alla vita civile, politica, sociale, culturale ed amministrativa della comunità locale.

Il Comune può assegnare ai Comitati l'utilizzo e la gestione delle sale civiche, mediante un apposito provvedimento di concessione, che individui in capo ai Comitati oneri di custodia e ordinario mantenimento dei locali.

Art. 2
Individuazione territoriale dei Comitati

I Comitati civici sono riconosciuti nei seguenti ambiti territoriali, specificatamente individuati:

- Borgo della Vittoria;
- Case nuove;
- Casette;
- Centro storico;
- Ferrazze;
- Mambrotta;
- Marcellise;
- S. Antonio.

Il numero dei Comitati ed i confini vengono variati, sentito il parere della Conferenza dei Presidenti dei Comitati, dal Consiglio comunale.

Art. 3
Attribuzioni generali dei Comitati

Ai Comitati civici sono attribuite, relativamente agli ambiti territoriali di competenza, le seguenti funzioni:

- a) formulazione di pareri consultivi, nel termine di 30 giorni, su richiesta degli Organi comunali, rispetto ad iniziative volte a migliorare e qualificare lo sviluppo culturale, l'assistenza sociale in genere, la viabilità, la tutela dell'ambiente, il verde, l'arredo urbano, gli impianti sportivi, le tematiche giovanili;
- b) formulazione di rilievi, raccomandazioni e proposte relative ad attività e servizi erogati dal Comune;
- c) formulazione di pareri, nel termine di 30 giorni, su richiesta degli Organi comunali, relativi alle proposte di modifica dello Statuto comunale e del presente regolamento relativamente alle disposizioni riguardanti gli istituti di partecipazione;
- d) convocazione di incontri periodici con i residenti per affrontare ed approfondire i problemi ed il miglioramento delle condizioni di vita della frazione in ordine alla gestione dei servizi di pubblico interesse;
- e) organizzazione di iniziative di coinvolgimento degli abitanti della frazione e di informazione sugli atti, sui progetti e sui servizi che interessano la frazione medesima;

- f) formulazione di pareri, nel termine di 30 giorni, su richiesta dei competenti Organi comunali, relativamente alle istanze e petizioni cui la frazione è interessata;
- g) organizzazione di manifestazioni d'interesse collettivo, in accordo con la Pro Loco, nel rispetto della programmazione comunale e degli organismi partecipati.

Art. 4 Informazione

Si riconosce nel diritto all'informazione un elemento fondamentale per il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni attribuite ai Comitati civici.

Ai Presidenti dei Comitati vengono inviati gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale.

I Comitati possono promuovere sondaggi, consultazioni, assemblee, ed ogni altra iniziativa idonea ad intrattenere un rapporto diretto e costante con gli abitanti della frazione.

Il Comune riconosce quale interlocutore diretto e privilegiato degli Organi elettivi e amministrativi del Comune il Consiglio direttivo del Comitato, e per esso il Presidente che lo rappresenta e ne è portavoce.

I Comitati danno notizia al Comune della convocazione di assemblee ed incontri con i residenti, a mezzo di avvisi pubblicati all'Albo pretorio; alle riunioni possono partecipare i membri degli Organi elettivi, con facoltà di parola.

Art. 5 Organi

Sono Organi dei Comitati:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente.

La carica di componente degli Organi del Comitato è incompatibile con quella di Assessore e Consigliere comunale e dell'Unione di Comuni Unionvalli.

Tutte le cariche nell'ambito degli Organi del Comitato sono di servizio e non danno luogo ad alcun compenso.

Alle attività del Consiglio direttivo partecipa un "Consigliere giovane" – ove eletto dall'Assemblea – con funzioni consultive e di portavoce delle istanze dei giovani della frazioni.

Art. 6 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Organo. Si riunisce, di regola, una volta al mese, e si compone di un numero di Consiglieri non inferiore a 7 e non superiore a 21.

I consiglieri decadono:

- a) per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- b) nel caso di n° 3 assenze ingiustificate consecutive;
- c) per dimissioni volontarie;
- d) per cause di forza maggiore.

Il Consigliere uscente è sostituito dal Consiglio direttivo con il primo dei non eletti.

Per l'elezione dei Consiglieri, elettori sono i residenti nella frazione che abbiano compiuto il 16° anno di età. Requisito essenziale per la nomina a Consigliere è la residenza nel Comune di San

Martino Buon Albergo e la maggiore età. L'elezione del Consiglio direttivo viene effettuata dai cittadini residenti nella frazione, sulla base di un'unica lista aperta a tutte le candidature. I candidati dovranno far pervenire la candidatura al Consiglio uscente; le votazioni avvengono a scrutinio segreto, con facoltà per gli elettori di esprimere non più di n. 3 preferenze, e risultano eletti i primi 21 nominativi che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; ove le candidature siano inferiori a 21, la composizione definitiva non deve comunque risultare inferiore a 7 membri. Nell'occasione dell'elezione dei Consiglieri, coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età possono candidarsi a ricoprire il ruolo di "Consigliere giovane". Per le elezioni si procede con le stesse modalità di cui al comma precedente; risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti, ed in caso di parità, viene eletto il più anziano di età.

In caso di contemporanee dimissioni di almeno 2/3 dei Consiglieri, le funzioni del Consiglio vengono sospese, restando al Presidente il compito di svolgere le attività di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avvenire nel termine di 60 giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente; per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei membri assegnati; le decisioni sono assunte a maggioranza semplice. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione; in deroga, il Consiglio può decidere che le riunioni avvengano in giorni fissi.

Il Consiglio si riunisce, altresì:

- a) su richiesta, indirizzata al Presidente con l'indicazione degli argomenti da trattare, di almeno 50 residenti nella frazione;
- b) su richiesta del Sindaco o di un Assessore per l'esame di questioni interessanti la frazione.

Art. 7

Presa d'atto della costituzione da parte del Comune

I Comitati Civici, all'atto della costituzione, devono approvare un proprio statuto – in base al modello allegato al presente regolamento - sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. L'elenco dei nominativi di quanti sono stati eletti membri del Consiglio direttivo dev'essere comunicato all'Amministrazione comunale, così come qualsiasi variazione intervenuta nella composizione del Consiglio medesimo.

Art. 8

Presidente

Il Consiglio direttivo, nel corso della prima seduta, procede, nel proprio ambito, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente; l'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei membri assegnati. Se dopo due votazioni non si raggiunge la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti; risulta eletto chi tra i due ottiene il maggior numero di voti validi.

Il Presidente è il rappresentante del Consiglio direttivo. Convoca e presiede il Consiglio e ne garantisce l'esercizio delle funzioni. Della convocazione del Consiglio viene data notizia all'Amministrazione comunale.

Il Presidente cura i rapporti con il Comune, custodisce gli atti ed i documenti del Comitato; presenta al Comune il piano delle attività ed il rendiconto finanziario annuale.

Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi dell'assistenza di un membro del Consiglio direttivo, che svolga il ruolo di Segretario.

Il Presidente resta in carica sino allo scadere del Comitato; in caso di decadenza del Presidente o del Vice Presidente, la sostituzione avviene in seno al Consiglio, con le modalità di cui al 1° comma.

Il Presidente, su richiesta di almeno 50 cittadini residenti nella frazione, convoca tutti i cittadini residenti nel territorio di riferimento del Comitato, per la discussione di specifici argomenti esattamente indicati nella richiesta di convocazione.

Il Presidente può affidare le funzioni di tesoriere ad uno dei membri del Consiglio in carica.

Art. 9

Conferenza dei Presidenti dei Comitati

I Presidenti dei singoli Comitati costituiscono la Conferenza dei Presidenti dei Comitati, organismo cui compete la trattazione e l'approfondimento di tematiche di comune interesse, convocata, anche su richiesta dei singoli Presidenti, dall'Assessore al decentramento del Comune. Ai lavori della Conferenza – da tenersi di norma con cadenza quadrimestrale – partecipano i rappresentanti dell'Amministrazione comunale e possono essere invitati, a beneficio dell'esame e della discussione degli argomenti all'ordine del giorno, anche soggetti esterni (professionisti, studiosi, esperti, incaricati, consulenti, ecc.)

Una seduta della Conferenza è convocata per il mese di settembre, in tempo utile per la programmazione dei Comitati rispetto all'organizzazione delle attività da proporre in occasione della presentazione dei bilanci preventivi.

Art. 10

Finanziamenti

Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 della L. 241/90, e dell'art. 7, c. della L. 131/2003, in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative locali, il Comune prevede in appositi capitoli di bilancio un fondo da destinare ai Comitati civici per favorire e promuovere l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 3.

Art. 11

Sostegno economico

Il Comune, ai sensi di quanto disposto dal precedente articolo 10, concede in via ordinaria sostegni economici ai Comitati civici che ne facciano richiesta, sulla base di una valutazione di coerenza ed affinità delle attività dagli stessi programmate e riconducibili all'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 3.

Al fine di ottenere il sostegno economico, i Comitati presentano al Comune, entro il 15 ottobre di ogni anno, specifica istanza di contributo, corredata da una relazione illustrativa, che descriva il programma dettagliato delle attività che si intendono realizzare nell'anno successivo a quello nel corso del quale è formulata l'istanza, accompagnata da un bilancio di previsione comprensivo della voce "contributo comunale".

La Giunta, sulla base delle indicazioni dei Settori competenti, decide in merito all'accoglimento delle domande ed alla misura dei contributi da erogare, in conformità alle norme del presente regolamento; qualora, in sede di formazione del Bilancio dell'anno successivo, non possano mantenersi le previsioni di contributo proposte, le somme verranno proporzionalmente ridotte.

L'Amministrazione, in sede di valutazione dell'entità dei contributi da erogare ai singoli Comitati, valuta le istanze pervenute verificando a) il grado di corrispondenza delle attività con i settori di intervento prioritario individuati ai sensi dell'art. 3; b) il grado di coerenza con gli obiettivi e le finalità istituzionali dell'Amministrazione comunale; c) il grado di compatibilità con le capacità finanziarie di cui ai capitoli di bilancio assegnati al settore competente.

La concessione del contributo avviene, quindi, con atto di gestione demandato alla competenza del Responsabile del Settore preposto, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del Bilancio comunale di esercizio inerente l'anno per il quale viene richiesto il contributo.

La concessione dell'intervento sarà vincolata all'impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 12

Approvazione del rendiconto

Il rendiconto della gestione, nella quale è stato utilizzato, eventualmente, il concorso finanziario del Comune, dev'essere presentato entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Al consuntivo dev'essere allegata apposita dichiarazione, sottoscritta nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità del contenuto del consuntivo stesso. Il Responsabile del procedimento può richiedere la presentazione dei documenti giustificativi dei dati iscritti nel consuntivo nel caso lo ritenga opportuno.

Ove dal consuntivo emergesse un minore impiego del contributo corrisposto dal Comune, il relativo importo s'intenderà avanzo di gestione, di cui si terrà conto in relazione al valore del contributo comunale per l'anno successivo.

Art. 13

Inventario – Cessione beni mobili

Il Comitato deve dotarsi di un registro-inventario – costantemente aggiornato – dei beni di cui dispone ai fini della propria attività.

In caso di scioglimento, e ove non si provveda nei termini e secondo le modalità previsti dal presente regolamento, alla nomina dei nuovi membri del Comitato, gli eventuali beni mobili, acquisiti e detenuti dallo stesso per i fini connessi alle attività istitutive, saranno devoluti all'Amministrazione comunale.

Art. 14

Norme finali e transitorie

I Comitati devono improntare la loro azione al rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, pena la perdita dei benefici e delle prerogative contemplate dalle disposizioni che precedono.

I Comitati sono tenuti ad adeguare i propri Statuti alle disposizioni del presente regolamento entro il termine di 1 anno dall'entrata in vigore del medesimo.

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, è fatto espresso richiamo alle disposizioni del Codice civile, dello Statuto comunale, ed alle norme vigenti in materia.